

TI_GERICHTE 30.2008.22 vom 21. Juli 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-07-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2008.22

FR: TI_GERICHTE 30.2008.22 du 21 juillet 2008

IT: TI_GERICHTE 30.2008.22 del 21 luglio 2008

Regeste

Esonero dalla riscossione di contributi sociali su importi inferiori a Fr. 2'000/anno. Tre condizioni cumulative: derivano da un'attività accessoria, sono di poco conto e il datore di lavoro e il salariato consentono per iscritto alla rinuncia. Le dichiarazioni non sono conformi: mancano le conseguenze

Erwägungen

E. 2

I contributi sul salario determinante delle persone impiegate nelle economie domestiche devono essere versati in ogni caso.

E. 3

Se accetta che il salario sia versato senza deduzione dei contributi, il lavoratore non può chiedere che gli stessi siano percepiti successivamente. Tornando alla legislazione applicabile al periodo di contribuzione oggetto del ricorso (2002-2005), la rinuncia alla riscossione dei contributi sulle remunerazioni facenti parte del salario determinante è possibile soltanto se sono il prodotto di un'attività accessoria, se sono di poco conto e se il datore di lavoro e il salariato consentono alla rinuncia dei contributi (Direttive edite dall'UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 2105, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2006, identica comunque a quelle vigenti nel periodo in questione). Il guadagno accessorio presuppone per definizione l'esistenza di un'attività lucrativa principale (N. 2106 DRC). Non vi è dunque guadagno accessorio se il reddito del lavoro proviene dall'esercizio di diverse attività lucrative senza che l'una o l'altra possa essere considerata attività principale, il guadagno proveniente da un'attività accessoria rappresenta una parte importante del reddito totale dell'assicurato, oppure se il guadagno accessorio è assegnato dal datore di lavoro che procura il guadagno principale (N. 2108 DRC). Per il N. 2109 DRC, fino a prova del contrario, non sono considerati come accessori i proventi da attività quale personale addetto alla pulizia e alla stiratura, ausiliari (in particolare negli alberghi, caffè e ristoranti, nell'agricoltura e nel servizio domestico), lavoratori a domicilio ed altre persone esercitanti un'attività analoga. Le remunerazioni assegnate a queste persone devono in ogni caso essere sottoposte al pagamento dei contributi. Al contrario, l'attività svolta dalle casalinghe nell'accudire la propria economia domestica è parificata ad un'attività principale, per cui il guadagno derivante da un'altra attività lucrativa è considerato come accessorio (DTF 125 V 377, Pratique VSI 2000 pag. 46). Il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che le direttive sulla riscossione dei contributi (DRC) in merito alla rinuncia del prelievo dei contributi paritetici su guadagni accessori di poca entità sono conformi alla legge ed al regolamento (DTF 113 V 246 consid. 4c). Va infine rilevato che con decisione del 5 gennaio 2001, H 239/00, il TFA ha fatto riferimento all'esposizione delle norme e delle direttive indicate dal TCA nella propria sentenza,

affermando che all'esposizione sopra riportata per esteso può essere fatto riferimento e prestata adesione. Per quanto concerne la seconda condizione cumulativa, l'importo limite di Fr. 2'000.- annui si riferisce alle remunerazioni nette (N. 2113 DRC) versate da un solo datore di lavoro. Tutte le retribuzioni assegnate dal datore di lavoro a un salariato per attività accessorie devono essere sommate (N. 2116 DRC). La terza condizione viene spiegata dal N. 2118 DRC, secondo cui la rinuncia alla riscossione dei contributi è facoltativa e presuppone il consenso del datore di lavoro e del salariato. Se esiste tale accordo e se è rispettata la procedura applicabile, la decisione degli interessati vincola la Cassa di compensazione. Per il N. 2119 DRC, il datore di lavoro può dare il suo consenso generale per tutti i salariati dell'impresa o fare la dichiarazione di rinuncia soltanto di caso in caso. Deve comunque informare i salariati della sua intenzione. In virtù del N. 2120 DRC, l'accordo del salariato alla rinuncia deve essere, di regola, messo per iscritto e può sempre essere revocato. Il datore di lavoro non può imporre l'accordo al salariato. L'accordo del salariato è valido solo se egli è stato esplicitamente reso attento, per iscritto, alle conseguenze del mancato pagamento dei contributi, che comporta una diminuzione dei contributi su cui si basa il calcolo di future rendite di vecchiaia, per superstiti o d'invalidità (N. 2121 DRC). Il datore di lavoro che vuole prevalersi della rinuncia dei contributi paritetici, deve prima chiedere l'autorizzazione della cassa di compensazione e presentare il testo che sarà consegnato al salariato, conformemente al N. 2121 DRC, a meno che egli usi un modulo della cassa di compensazione (N. 2125 DRC). Il datore di lavoro deve tenere delle iscrizioni che gli permettono di stabilire gli importi riscossi da ogni salariato per anno civile a titolo di remunerazioni di poco conto per attività accessorie in modo che, su questa base, si possa verificare se il limite sia stato raggiunto (N. 2128 DRC). Infine, è conforme alle disposizioni legali la produzione della dichiarazione di rinuncia dopo che la Cassa di compensazione ha effettuato misure di controllo (in questo senso, cfr. sentenza del 9 dicembre 1993 della commissione AVS del Cantone di Zurigo pubblicata in SVR 1995 AHV Nr. 49 pag. 135 e confermata dal TFA in SVR 1996 AHV Nr. 77 pag. 233).

5. Nel caso di specie, è un dato di fatto, per ammissione della ricorrente stessa, che per gli anni 2002 e 2003 – come già occorso per il 2001 trattato dal TCA con la citata sentenza del 23 novembre 2007 (inc. n. 30.2007.32) - non v'è mai stata alcuna dichiarazione scritta di rinuncia, bensì essa è stata data solo in forma orale, dopo che gli assicurati interessati sono stati resi edotti sulle conseguenze del mancato pagamento dei contributi (doc. VIII). In queste circostanze, è indubbio che, come tali, queste dichiarazioni di rinuncia fatte verbalmente non hanno alcuna valenza, ossia non adempiono alle summenzionate modalità di presentazione (non sono state fatte per iscritto, così non è certo se sia il datore di lavoro sia il salariato hanno manifestato, consci delle conseguenze a cui andava(no) incontro – in particolare il salariato -, il proprio accordo alla rinuncia alla riscossione dei contributi). Pertanto, la ripresa da parte della Cassa di compensazione degli importi di poco conto versati dalla datrice di lavoro ad alcuni suoi assicurati negli anni 2002 e 2003 va confermata, non essendo date le premesse per concedere l'esonero di queste retribuzioni minime dall'assoggettamento ai contributi sociali. Per quanto concerne i successivi anni 2004 e 2005, è vero che gli interessati hanno sottoscritto una dichiarazione di rinuncia. Queste dichiarazioni sono state redatte in tedesco ed in italiano ed hanno il tenore seguente (docc. C4-C13): " Con la presente prendo atto che i pagamenti che ho ricevuto per l'anno dalla Fondazione RI 1 non sono equivalenti ad un salario, ma sono dei contributi d'indennità per le mie spese personali. Quindi la RI 1 non è soggetta a contributi paritetici AVS/AI/AD/IPG per queste indennità. Luogo e data

firma dell'assicurato". È evidente che anche queste dichiarazioni non sono affatto conformi ai criteri di adempimento sopra evocati. Manca innanzitutto il consenso della datrice di lavoro a rinunciare alla riscossione dei contributi. Non va dimenticato che questa rinuncia è un atto che va fatto da entrambe le parti coinvolte e che esige pertanto il consenso tanto del lavoratore quanto del datore di lavoro. Prima di procedere in tal senso, quest'ultimo deve preavvisare la Cassa di compensazione della sua (e del lavoratore) intenzione e sottoporle per approvazione il testo della rinuncia che farà poi sottoscrivere al salariato. Un'altra soluzione, certamente più pratica, è quella di fare direttamente capo a dei formulari prestampati forniti dall'Amministrazione. In concreto, la ricorrente non ha agito né nell'uno né nell'altro senso, poiché il testo (scarno) delle succitate dichiarazioni di rinuncia che ha fatto firmare agli interessati non è stato (evidentemente) approvato in anticipo dalla Cassa di compensazione, siccome non corretto. Se invece gliel'avesse sottoposto per accettazione, la sua dichiarazione, nella versione di come figura agli atti, non sarebbe stata accettata dalla Cassa e quindi la Fondazione avrebbe potuto fare ancora in tempo a fare capo ai formulari prestampati forniti dall'Amministrazione stessa. Inoltre, e soprattutto, nelle dichiarazioni presentate dalla ricorrente non figurano le conseguenze per il salariato del mancato pagamento dei contributi, cosicché l'accordo dato dagli assicurati non è valido (N. 2120 DRC). Va ancora osservato che malgrado la Cassa di compensazione abbia comunicato alla datrice di lavoro, nella decisione su opposizione, che non erano state presentate le apposite – e corrette – dichiarazioni di rinuncia, quest'ultima, né in sede di ricorso né nel termine di 10 giorni per presentare ulteriori mezzi di prova, ha tuttavia presentato delle corrette dichiarazioni di rinuncia. E ciò, nonostante nella decisione impugnata fossero peraltro indicate chiaramente le condizioni per ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo sociale. Tutto ben considerato, dunque, le riprese di salario effettuate dalla Cassa di compensazione sugli anni 2002-2005 vanno confermate nella misura decisa con la decisione su opposizione. Il ricorso va dunque respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.